

Abstract. *Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento “contratto di vendita di pacchetto turistico”, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate e di non specificata provenienza, non approvate e sottoscritte dagli attori, e che pertanto non possono esplicitare alcuna influenza rispetto alla fattispecie in esame, ritiene applicabile la disciplina di cui al Codice del consumo.*

In particolare, dichiara legittimo il diritto di recesso per come esercitato dagli attori in conseguenza della “grave patologia” occorsa ad uno di essi nell’imminenza della partenza, dipeso dunque da fatto sopraggiunto non imputabile alla parte ed esclude, ex art. 86, lettera d), del d. lg. 6 ottobre 2005, n.206 gli effetti dell’art. 1385 c.c.

Dichiara, inoltre, che i convenuti non hanno diritto ad ottenere il pagamento della somma a titolo di saldo e li condanna alla restituzione della somma versata in acconto, oltre interessi legali e spese del giudizio.

* * * * *

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Perugia

dr. XXXX

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. XXXX/XXXX R.G.C.

TRA

XXXX,

YYYY,

entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti XXXX e XXXX del foro di XXXX per delega a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliati in XXXX, presso lo studio dei predetti difensori, in via XXXX n.X,

-ATTORI-

E

XXXX VIAGGI di XXXX, rappresentata e difesa dall'avv. XXXX del foro di XXXX per delega a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in XXXX, presso lo studio del predetto difensore, in via XXXX n.X,

XXXX s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. XXXX del foro di XXXX e XXXX del foro di XXXX per delega in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliata in XXXX, presso lo studio del secondo difensore in via XXXX, n.X,

-CONVENUTI-

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONE DELLE PARTI

PER GLI ATTORI:

Voglia il Tribunale:

- 1) dichiarare che gli attori hanno legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto per cui è causa (del XX.X.XXXX di € 2.712,00) per fatto sopraggiunto non imputabile agli stessi;
- 2) dichiarare che i convenuti non hanno diritto ad ottenere il pagamento di € 1.412,00 a titolo di saldo del contratto per cui è causa;
- 3) dichiarare che gli attori hanno diritto alla restituzione della somma pagata di € 1.300,00 e condannare i convenuti, in solido tra di loro alla restituzione e/o pagamento, in favore degli attori della somma di € 1.300,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 4) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio.

PER LA CONVENUTA XXXX VIAGGI:

Voglia il Tribunale:

- 1) respingere perché infondate le domande avanzate dagli attori;

2) condannare gli stessi al pagamento in favore della XXXX Viaggi della somma di € 1.412,00 oltre interessi legali a saldo dell'importo dovuto per la vendita del pacchetto turistico per cui è causa;

3) nell'ipotesi di soccombenza nei confronti degli attori, dichiarare la XXXX s.r.l. obbligata a mantenere indenni e/o manlevare la concludente per ogni e qualsiasi somma dovesse essere corrisposta nei confronti degli attori;

4) nell'ipotesi di soccombenza nei confronti degli attori condannare la XXXX s.r.l. alla restituzione della somma di €. 1.412,00 oltre interessi legali, in favore della XXXX Viaggi quale importo corrisposto da quest'ultima a saldo del pacchetto turistico per cui è causa.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

PER LA CONVENUTA XXXX s.r.l.:

Voglia il Tribunale:

A) in via principale,

1) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;

2) condannare l'attrice al pagamento delle spese del giudizio;

B) in via subordinata, ridurre la domanda di parte attrice e in virtù della parziale soccombenza, compensare tra le parti le spese e competenze di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data XX.XX.XXXX, XXXX e YYYY convenivano in giudizio dinnanzi a questo Tribunale la XXXX VIAGGI di XXXX e la XXXX s.r.l. chiedendo che fosse dichiarato legittimo il diritto di recesso dal contratto di acquisto di un viaggio per fatto non loro imputabile e, conseguentemente, che entrambi i convenuti fossero condannati, in solido, alla restituzione della somma di € 1.300,00 versata in acconto, senza diritto di ottenere il pagamento della somma di € 1.412,00 ancora dovuta a titolo di saldo del contratto.

A sostegno delle domande precisavano che poco tempo prima della partenza l'XXXX era stato colpito da grave patologia, attestata da apposita certificazione medica, che aveva loro impedito di prendere parte al viaggio.

Precisavano, altresì, che ogni richiesta inoltrata anche a mezzo legale per ottenere la restituzione della somma versata era risultata vana.

La XXXX VIAGGI di XXXX si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avversa pretesa da cui chiedeva di essere mandata assolta. In via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento delle domande attoree, che la XXXX s.r.l., in qualità di organizzatore del viaggio, fosse condannata a restituire la somma di € 1.412,00 stante il suo ruolo di mandataria.

Anche la XXXX s.r.l. si costituiva ritualmente in giudizio contestando la pretesa attorea di cui chiedevano la reiezione.

La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del XX.X.XXX con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Le seguenti brevi considerazioni consentono di decidere la presente causa con l'accoglimento della richiesta avanzata dagli attori XXXX e YYYY.

Va, infatti, puntualizzato:

- a) che stando alla documentazione prodotta, sul documento "contratto vendita di pacchetto turistico" - pratica nr. XX XXXX XXXX del XX.X.XXXX - si fa riferimento, in calce, ad alcune condizioni - artt. 7 e 8 (recesso/annullamento), art. 13 (responsabilità dell'organizzatore), art. 16 (reclamo) - non meglio esplicitate e di non specificata provenienza;
- b) che nessuno dei convenuti ha contestato il diritto di recesso per come esercitato dagli attori in conseguenza della "grave patologia" occorsa all'XXXX e insorta all'ultimo momento, nell'imminenza della partenza;
- c) che le condizioni generali di contratto prodotte in copia in atti dai convenuti - contenenti la clausola n. 6, oggetto di dibattito tra le parti in ordine alla sua operatività e configurante ipotesi di esenzione dal pagamento di penale diverse

da quella in esame - a parte la già evidenziata non conosciuta provenienza, non risultano approvate e sottoscritte dagli attori per cui non possono esplicitare alcuna influenza rispetto alla fattispecie in esame;

d) che la questione concernente la copertura assicurativa stipulata dagli attori contestualmente al contratto di vendita del pacchetto turistico esula dalla presente indagine non essendo stata chiamata a far parte del presente giudizio la compagnia assicuratrice.

Tanto premesso, non rimane che rifarsi, come sostenuto dalla difesa degli attori, alla norma di cui all'art. 86, lettera d) del D.Lgs. n.206/2005 nella parte in cui esclude gli effetti dell'art. 1385 c.c. nei casi, come quello in esame, in cui il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile alla parte.

Va, quindi, dichiarato legittimo il diritto di recesso esercitato dagli attori e stabilire le ulteriori conseguenze dichiarando non dovuta dagli stessi la ulteriore somma di € 1.412,00 e condannando la XXXX VIAGGI a restituire la somma di € 1.300,00 maggiorata dagli interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo.

Va, infine, accolta la domanda della convenuta XXXX VIAGGI volta ad ottenere, a sua volta, la condanna dell'altra convenuta XXXX s.r.l. alla restituzione della somma di € 1.412,00 oltre interessi legali, ricevuta a saldo del viaggio di cui al pacchetto turistico per cui è causa.

La soccombenza dei convenuti comporta la loro condanna, in solido, al rimborso in favore degli attori, delle spese del presente giudizio per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo.

P.q.m.

Il Giudice del Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data XX.XX.XXXX da XXXX e YYYY nei confronti di XXXX VIAGGI di XXXX e la XXXX s.r.l. con atto di citazione notificato in data XX.XX.XXXX, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

= dichiara che gli XXXX e YYYY hanno legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto per cui è causa per fatto sopraggiunto non imputabile agli stessi;

= dichiara che i convenuti XXXX VIAGGI e XXXX s.r.l., non hanno diritto ad ottenere il pagamento di € 1.412,00 a titolo di saldo del contratto per cui è causa;

= dichiara che gli attori citati hanno diritto alla restituzione della somma pagata di € 1.300,00;

= condanna, di conseguenza, i convenuti XXXX VIAGGI e XXXX s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti e in via solidale tra di loro, al pagamento, in favore degli attori della somma di € 1.300,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

= condanna la XXXX s.r.l. alla restituzione alla XXXX VIAGGI della somma di € 1.412,00 oltre interessi legali, ricevuta a saldo del viaggio di cui al pacchetto turistico per cui è causa;

= condanna, infine, i nominati convenuti, sempre in persona dei rispettivi legali rappresentanti e in via solidale tra di loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori, che liquida in complessivi € 2.093,00 (di cui 93,00 per spese ed € 1.000,00 per funzioni), oltre accessori di legge.

Perugia, 9.7.2009

IL GIUDICE